

Alla Signora Presidente
del Senato della Repubblica
Sen. **Maria Elisabetta Alberti Casellati**
Palazzo Madama
Piazza Madama
00186 ROMA

Al Signor Presidente
della Camera dei Deputati
On. **Roberto Fico**
Palazzo Montecitorio
Piazza di Monte Citorio, 1
00186 ROMA

Al Signor Ministro
dell'Economia e delle Finanze
On. **Roberto Gualtieri**
Via XX Settembre, 97
00187 Roma

Alla Signora Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti
On. **Paola De Micheli**
Piazzale di Porta Pia, 1
00161 ROMA

Roma, li 20 Febbraio 2020

OGGETTO: IVA e Patenti di categoria "A" a seguito della Legge 157/19

Illustri Autorità, Presidenti, Ministri,

le scriventi associazioni di categoria **UNASCA** (*Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica*) e **CONFARCA** (*Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici*) - qui rispettivamente rappresentate dal

Segretario Nazionale Studi *Emilio Patella* e dal Presidente *Paolo Colangelo* - si rivolgono a Voi al fine di vedere riconosciuta la corretta applicazione del diritto in ordine alle disposizioni legislative di settore, recentemente modificate con l'art. 32 del Decreto Fiscale (DL 124/19) e la sua successiva conversione in Legge.

Recenti affermazioni pubbliche da parte di rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate hanno infatti suggerito l'adozione di **comportamenti fiscali in difformità dal testo della citata norma**, creando imbarazzo alle aziende da noi rappresentate, contraddicendo il contenuto e l'esito di confronti ed atti parlamentari che hanno accompagnato l'iter legislativo, e – in particolare – rischiando di determinare un indebito aggravio di costo del servizio di formazione per l'acquisizione di patenti di categoria A (necessaria per la conduzione di motocicli e ciclomotori), a danno esclusivo della fascia più giovane della popolazione ed esponendo le autoscuole al rischio di motivate contestazioni da parte della propria clientela.

Di seguito, per necessità esplicativa di cui ci scusiamo anzitempo, si riepilogano i principali accadimenti che hanno interessato la categoria, l'amministrazione finanziaria, il Governo ed il Parlamento.

ANTEFATTO

Come noto, a seguito della sentenza 14/03/19 della Corte di Giustizia Europea (che – sulla causa C-449/17, in risposta a domanda formulata da un'autoscuola tedesca - denegava il riconoscimento dell'esenzione alle prestazioni didattiche rese dalle autoscuole per il conseguimento delle patenti di categoria B e C1), l'Agenzia delle Entrate procedeva (con propria Risoluzione 79/E del 02 settembre u.s.) a disconoscere l'esenzione, pur se da essa stessa più volte affermata, su tutte le prestazioni delle autoscuole, arrivando addirittura a chiedere il pagamento dell'IVA non applicata sin dal 2014 (ovvero l'ultimo esercizio fiscalmente accertabile alla data di emissione della Risoluzione).

II D.L. 124/19 (DECRETO FISCALE)

L'immediata campagna di informazione circa il sopruso che veniva così perpetrato ai danni delle autoscuole e dei loro clienti ha visto coinvolto ed impegnato l'Esecutivo che ha posto un immediato freno all'applicazione della Risoluzione dell'Amministrazione Finanziaria - i cui profili di legittimità erano del tutto inconsistenti in virtù dei più elementari principi di diritto tanto nazionali, quanto comunitari, quali quello di certezza del diritto, di inapplicabilità retroattiva alle norme tributarie e delle disposizioni dello Statuto del Contribuente - con la scrittura dell'art. 32 del Decreto Fiscale (pubblicato in G.U del N. 252 del 26/10/19). Tale ultima norma, nella versione originaria (ossia ante conversione del relativo d.l.), prevedeva, comunque con efficacia *ex tunc* il recepimento integrale della all'art. 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della Direttiva CE del 28 novembre 2006 n. 112 e, quindi, l'imponibilità di **tutte** le prestazioni diverse da quelle scolastiche e universitarie.

In sede di conversione in legge del predetto decreto, – il citato art. 32 veniva modificato prevedendo espressamente (e con efficacia dal 1° gennaio 2020) che le prestazioni esenti

dall'IVA ex art. 10/20 del Dpr 633/72 non fossero più quelle “didattiche di ogni genere”, ma quelle relative a “prestazioni d'insegnamento scolastico e universitario”, e che tra queste non fossero comprese solo le prestazioni di “insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1” .

LA LEGGE 157 DEL 19/12/19 (CONVERSIONE DEL DECRETO FISCALE)

Secondo consuetudine, la fase di “lavorazione parlamentare” della conversione del decreto ha registrato un ampio confronto tra le parti, nel corso del quale Governo e Parlamento hanno potuto udire i rappresentanti della categoria e l'Amministrazione Finanziaria, per formare il proprio convincimento circa la definitiva formulazione del testo di legge.

In questa fase, in particolare, è emerso come la disposizione letterale del Decreto finisse per generare l'indesiderato effetto di assoggettare ad IVA le prestazioni didattiche di TUTTI i fornitori di servizi non qualificati alla stregua di scuole ed Università, quali scuole di volo, musica, ballo, cucina, etc.

Si è così giunti, in modo consapevole e determinato, a riscrivere l'art. 10, co. 1, n. 20 del Dpr 633/72 nel senso di escludere – dall'esenzione riconosciuta alle prestazioni didattiche di ogni genere - **solo** l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie **B e C1**.

In sostanza, nello scegliere se recepire il generale principio di esenzione sancito dalla art. 132 della sesta Direttiva i.v.a., ovvero il dispositivo della Sentenza C.G.U.E. del 14/03/2019 sopra menzionata, il Legislatore ha optato per tale seconda ipotesi, decidendo di applicare testualmente il dispositivo della Sentenza Unionale da cui ha tratto origine l'intera vicenda, senza alcun ulteriore coinvolgimento od estensione.

Di seguito, a maggior chiarezza di quanto espresso, si riproduce il **testo attualmente vigente dell'art 10/20 della Legge sull'IVA**, a seguito della modifica apportata dal Parlamento con la Legge 157/19:

“(sono esenti dall'imposta:)

*20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. **Le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1**”*

Del resto, e a ulteriore conferma che l'esclusione dell'esenzione è limitata alle prestazioni connesse esclusivamente al conseguimento delle patenti di categoria B e C1, si osservi che nel dossier parlamentare del 9 dicembre 2019, contenente le schede di lettura del d.l. n. 124 del 2019, viene espressamente affermato, con riferimento all'art. 32 del citato decreto, che “Nel corso dell'esame presso la Camera, la novella è stata modificata, in modo da escludere

*esplicitamente, dal novero delle prestazioni esenti il **solo** insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1"*

Non vi possono quindi essere dubbi circa l'effettiva portata applicativa della norma in questione, né alla luce di una lettura testuale della stessa (che si ricorda, fra l'altro, essere il primo criterio di interpretazione delle norme), né alla luce dell'espressa *voluntas legis* come risultante dagli atti parlamentari.

LA SCELTA DEL PARLAMENTO

Le considerazioni e motivazioni che hanno determinato il testo finale della Legge sono facilmente riscontrabili dalla verbalizzazione dei dibattiti svolti in sede parlamentare, tanto nella fase di audizione, quanto in quelle successive nelle Commissioni Finanze ed infine nelle Aule, ove il tema è stato trattato sia in fase dibattimentale che in sede di illustrazione degli Ordini del Giorno.

In ogni senso, traspare come **inequivoco l'intendimento limitativo del Legislatore**, la cui stesura restrittiva della norma (limitata, per l'appunto, alle patenti di categoria B e C1) è stata voluta per impedire che – a strascico dell'interpretazione assunta per le autoscuole – cessasse la vigenza dell'esenzione anche per altre categorie di insegnamento.

E difatti proprio in questo senso il dibattito veniva ripreso ed illustrato dai principali organi di informazione specializzata: in articolo pubblicato in pagina 30, *Il Sole 24 Ore* del 3 dicembre (quindi in prossimità della definitiva conversione in Legge del Decreto) specificava che vi fosse *"lieve modifica per la norma che introduce l'IVA sui corsi di scuola guida, evitandone l'applicazione retroattiva al 2014: viene chiarito che i corsi per le altre attività didattiche (come i corsi di ballo o di nuoto) restano esenti da IVA"*; ancora, a Legge definita, sempre *Il Sole 24 Ore*, con un articolo pubblicato sul quotidiano del 2 Gennaio u.s., ebbe a confermare che, in ragione della scelta di riscrivere l'articolo 10/20 del Dpr 633/72, *"la norma conserva l'esenzione per le prestazioni didattiche di ogni genere, limitandosi ad escludere dal perimetro oggettivo dell'esenzione il solo insegnamento della scuola guida per il conseguimento delle patenti B e C1"*.

L'ADEGUAMENTO DELLE IMPRESE

Assunta, quindi, la nuova formulazione della legge sull'IVA, le scriventi associazioni di categoria si sono impegnate a diffonderne conoscenza alla rete di autoscuole (estese nella misura di circa 7.000 unità sul territorio nazionale), raccomandando l'obbligo di assoggettare ad IVA le prestazioni connesse alla formazione per le patenti di categoria B e C1, pur nella contrarietà al senso della norma che determina – di fatto – un aggravio dei costi in capo ai contribuenti per la fruizione di un servizio che, esso solo, ha sin qui garantito il conseguimento di positivi risultati nell'abbattimento del numero di vittime della strada e la diffusione di basilari conoscenze in materia di educazione stradale e primo soccorso.

L'INTERPRETAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con grande stupore, abbiamo invece dovuto rilevare come – per la seconda volta, dopo averlo già fatto con la Risoluzione 79/E asseritamente applicativa della Sentenza UE – l'Agenzia delle Entrate, mostrando uno zelo meritevole di miglior causa, ha scelto di dare un'interpretazione *ultra-legem*, asserendo l'ampliamento dell'applicazione dell'IVA a prestazioni non indicate nel pur puntuale recente provvedimento di legge.

Infatti, lo scorso 30 gennaio - in occasione di “**Telefisco 2020**”, affermato appuntamento organizzato annualmente dalle Edizioni del Sole 24 Ore per informare i professionisti del settore circa le novità tributarie conseguenti all'approvazione della Legge di Bilancio - l'Agenzia delle Entrate ha affermato, tramite proprio rappresentante, l'imponibilità ai fini IVA dei corsi per l'ottenimento delle patenti di categoria “A”, dal momento che “*per tali prestazioni non si configurerebbe il fine professionale dell'insegnamento*” (riaprendo, implicitamente e forse inconsapevolmente, la *querelle* inerente tutte le altre scuole che il Parlamento aveva inteso tacitare con il provvedimento approvato).

A dire dell'Agenzia, la scelta del Legislatore “*non è stata nel senso di adeguarsi in toto all'ordinamento europeo*”, in quanto la citata Sentenza (che pur limita il dispositivo alle patenti B e C1) disconoscerebbe l'esenzione non solo alle lezioni di guida, ma per tutti gli insegnamenti specialistici che non hanno i caratteri propri dell'insegnamento scolastico/universitario, ricomprendendo quindi anche tutte le prestazioni didattiche specialistiche (scuole di volo, nautiche, di sci, di musica, eccetera). **Cioè ESATTAMENTE quanto il Legislatore ha esplicitamente deciso di escludere, nel restringere la novazione normativa alle sole prestazioni delle autoscuole in materia di patenti di categoria B e C1.**

Si osserva, peraltro, che a supporto delle proprie considerazioni l'Agenzia delle Entrate richiama in modo esplicito le motivazioni della sentenza, dalle quali peraltro emergono fattispecie e riferimenti scarsamente o per nulla adattabili alle circostanze italiane, tralasciando il testo del dispositivo della stessa sentenza che – come detto – non lascia spazio a fraintendimenti nella sua pronuncia in via esclusiva sull'assoggettamento ad IVA dei corsi legati alle patenti B e C1.

Per tacere poi della stupefacente presunzione con la quale l'Agenzia delle Entrate si arroga la competenza di ritenere “inadeguato” l'intervento del Legislatore, provvedendo essa stessa a modificarne le disposizioni, *inaudita altera parte*.

Così, ancora, giova ricordare come – ancor prima della pubblicazione del Decreto Fiscale – della vicenda si era direttamente occupato il Commissario Europeo per gli Affari Economici Pierre Moscovici che, nella sua formale risposta ad una interrogazione depositata sulla materia al Parlamento Europeo, in data 10 ottobre 2019, ha affermato:

- I. che - nella proposta di revisione della normativa comunitaria sull'IVA attualmente all'esame del Consiglio Europeo - le lezioni di scuola guida NON rientrano nell'elenco dei beni e servizi cui obbligatoriamente dovrà essere applicata l'aliquota ordinaria
- II. che - in ragione della definitiva approvazione del testo da parte del Consiglio Europeo - ogni Stato membro potrà applicare un'aliquota ridotta o la stessa esenzione, sempre a beneficio del consumatore finale
- III. che la disciplina della formazione alla guida dipende dalla libera organizzazione di ciascuno Stato membro.

Tutti elementi, questi addotti dal Commissario Europeo, che confermano che l'organizzazione della formazione e l'assoggettabilità all'IVA delle prestazioni rese dalle autoscuole dipendono dalle decisioni nazionali, ed il Legislatore italiano ha infatti da molti anni deliberato nel senso di attribuire alle autoscuole un ruolo professionale specifico nel percorso formativo alla guida, nell'acquisizione di qualifiche di natura professionale necessarie per lo svolgimento di determinate mansioni in ambito lavorativo, nella diffusione dell'educazione stradale ed in ordine alla sensibilizzazione sui temi della sicurezza e del soccorso, affermando in più occasioni la specialità didattica delle prestazioni formative delle autoscuole italiane che ne ha sin qui determinato l'esenzione dall'imposta.

Davvero è difficile non leggere – a questo punto – un inspiegabile intento persecutorio a danno delle autoscuole e dei loro clienti da parte dell’Agenzia delle Entrate, che non solo insiste a ricondurre le proprie determinazioni alle motivazioni di una sentenza comunitaria che la stessa UE afferma non essere cogente, ma addirittura replica il tentativo (già esperito con la citata risoluzione del 2 settembre 2019) di estendere l’efficacia della norma ben oltre la precisa e letterale disposizione del testo di legge

NUOVO PRONUNCIAMENTO DEL GOVERNO IN SEDE PARLAMENTARE

Il nuovo stato di incertezza che – una volta di più nel volgere di poche settimane - si è generato sull’attività delle autoscuole e sull’onerosità fiscale di cui – si ripete – dovrebbero farsi carico gli allievi fruitori del servizio, ha indotto quindi alcuni parlamentari ad interrogare il Governo circa l’interpretazione adottata dall’Agenzia delle Entrate.

In particolare, con risposta al “*Question Time*” in V Commissione Finanze della Camera dei Deputati, il Ministero dell’Economia e delle Finanze “*sentiti gli uffici competenti*”, affermava che “*anche i corsi per il conseguimento delle patenti di categoria “A”, sono da considerarsi imponenti ai fini IVA, in quanto costituiscono un insegnamento di tipo specialistico e non possono essere ricondotti nell’ambito della formazione professionale*”.

Di più, la nota del MEF inseriva un ulteriore elemento di discrasia rispetto la disposizione di legge, ricordando come l’Avvocato generale – nelle conclusioni della sentenza unionale – “*ha evidenziato che i soli corsi per il conseguimento della patente C1 – e non anche quelli per la patente B – potranno beneficiare dell’esenzione, solo qualora costituiscano parte integrante di una “formazione professionale*”.

Davvero, ci sia consentito affermare che tale risposta ad interrogazione appare più frutto di una volontà solidale ed auto conservativa da parte del funzionario preposto alla stesura delle bozze, piuttosto che del doveroso e rispettoso riferimento ad una chiara volontà espressa ed approvata dal Legislatore solo poche settimane orsono.

Rimandando infatti ad altra sede il pur avvincente dibattito filosofico sulle modalità oggettive di riconoscimento della natura “formativa” dell’insegnamento, per non dire dell’annessa difficoltà di convenire a certa ed omogenea interpretazione sul territorio nel confronto che non mancherebbe di instaurarsi tra le pretese dell’Amministrazione Finanziaria e i giusti riferimenti normativi adottati dagli operatori del settore, ciò che preme evidenziare è la sorprendente

contraddizione tra l'interpretazione che qui si contesta ed **il testo di legge** che – nella sua precisa individuazione – **non si presta ad interpretazione alcuna**.

Fatto questo che – ove non fosse prontamente riparato dalle Autorità in indirizzo – finirà per generare problemi di vario ordine e grado secondo quanto di seguito esposto.

GERARCHIA DEI RUOLI E CERTEZZA DEL DIRITTO

Anzitutto appare necessario rilevare come, nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuta l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, ci troveremmo di fronte ad un palese sovvertimento delle competenze costituzionali.

A nulla varrebbero, di fronte a difforme valutazione dell'Agenzia delle Entrate, i pareri espressi e documentati nelle Commissioni Parlamentari, i pronunciamenti dei rappresentanti del Governo nelle sedi istituzionali, gli impegni assunti dall'Esecutivo sugli ordini del giorno, il voto delle Camere su un testo di legge e la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

L'Amministrazione Finanziaria, in sostanza, contraddice la volontà espressa e deliberata dal Legislatore, di fatto sostituendosi al processo di formazione delle leggi, al vaglio di legittimità, all'efficacia dispositiva determinata dall'apposizione della firma del Presidente della Repubblica.

Ove trovasse applicazione l'interpretazione dell'Agenzia, verrebbe quindi da chiedersi quale inesplicita modifica dell'assetto costituzionale abbia mai trasferito il potere Legislativo dal Parlamento all'Amministrazione Finanziaria; e sarebbe legittimo chiedersi quale valenza abbiano – da oggi in poi - le norme di legge, a fronte di possibili difformi applicazioni da parte dell'autorità accertante. È come se, a fronte della norma che stabilisce in € 65.000 il fatturato entro il quale il contribuente può aderire al regime forfettario, l'Agenzia deliberasse – in autonomia - di accertare chiunque vi abbia fatto ricorso con un fatturato superiore ad € 50.000, perché soglia giudicata "più congrua di quella prescritta dalla legge".

Il video della conferenza di *Telefisco* assumerebbe, almeno in ordine al diritto tributario, una valenza superiore alle norme varate dalle Aule Parlamentari.

Non vi è dubbio, in altri termini, che il pronunciamento dell'Amministrazione Finanziaria esondi dalla esplicita determinazione del Legislatore, la cui puntuale individuazione delle prestazioni cui non si riconosce l'esenzione non lascia spazio ad equivoci, determinando – nella confusione interpretativa così creata - la creazione di un potenziale danno grave non già alle autoscuole, ma agli allievi delle stesse (in particolari giovani e giovanissimi), fruitori delle lezioni per l'acquisizione della patente di categoria A.

CUI PRODEST?

È peraltro opportuno domandarsi chi mai possa trarre beneficio da una simile interpretazione, difforme dalla volontà parlamentare.

Affermata e ribadita - a riprova della disinteressata trasparenza con cui muovono le scriventi associazioni - l'assoluta neutralità economica e finanziaria della disposizione per le autoscuole, cui eventualmente spetterebbe il compito di esigere l'imposta dall'allievo e versarla all'Erario nella successiva liquidazione periodica, è doveroso riflettere sugli effetti che si verrebbero a configurare sugli incisi dall'imposta.

Come detto, le patenti "A" di cui qui si tratta sono quelle necessarie per la conduzione di cicli e motocicli; la gran parte degli allievi è - pertanto - rappresentata da giovani e giovanissimi, non di rado ancora minorenni, che accedono alle nostre strutture finanziati dai genitori o investendo il frutto di qualche lavoro saltuario ed occasionale appositamente eseguito in costanza del ciclo di studi, per potersi permettere il corso formativo finalizzato all'ottenimento del permesso di guida.

Si tratta, non a caso, di quegli utenti della strada per i quali proprio negli ultimi mesi si è elevata l'attenzione e la sensibilità sociale a seguito di drammatici incidenti che hanno riproposto come centrale il tema dell'educazione e della sicurezza stradale, come pure l'insegnamento dei primi basilari rudimenti di pronto soccorso.

Qual è - allora - il senso di rendere arbitrariamente più oneroso e, quindi, maggiormente difficoltoso l'accesso alla formazione presso le strutture (le autoscuole, per l'appunto) cui la legislazione nazionale conferisce i compiti formativi, in virtù di un processo di qualifica professionale e di pubblica autorizzazione, continuamente sottoposta alla verifica di aggiornamento e congruità da parte della Pubblica Amministrazione?

E ancora, a dimostrazione di come parimenti mancante sia l'interesse finanziario dello Stato, è opportuno ricordare che quando - in occasione della prima formulazione dell'art. 32 del Decreto Fiscale, antecedente la sua pubblicazione - si era previsto che l'esenzione fosse abolita per tutte le categorie di patenti (come indicato dalla risoluzione 79/E dell'AdE), la nota tecnica di accompagnamento aveva calcolato un maggior gettito erariale nella misura di 66 ML/€ annui; nella formulazione definitiva del testo, con l'esenzione negata alle sole patenti B e C1, la nota tecnica ha abbassato l'ipotesi di incasso a 60 ML/€ annui, riducendo cioè il gettito di soli 6 ML/€.

E, si badi bene, in quei minori 6 ML/€ di fiscalità cui si rinunciava per effetto della limitazione applicativa del testo è stata calcolata l'IVA inerente tutte le altre prestazioni didattiche rese dalle autoscuole (corsi BS, D, E, CQC, ADR...), di cui le patenti A rappresentano solo una minima parte.

Vale la pena quindi, creare disagio all'utenza, rendere più oneroso l'accesso alla formazione, porre in discussione l'autorevolezza stessa di Governo e Parlamento, rischiare l'apertura di contenziosi in grado di affollare inutilmente le Commissioni Tributarie (esponendo la P.A. al rischio di onerosa soccombenza) per una così limitata previsione di incasso?

Tra i danni certamente emergenti da tale forzatura interpretativa, non può da ultimo non citarsi il rischio di dispendiosi coinvolgimenti anche della giustizia ordinaria e tributaria. Infatti, nel caso in cui le autoscuole applicassero l'imposta ai corsi per le patenti di categoria A in vigore di una norma che ne prescrive espressamente e in modo non discutibile l'applicazione alle sole patenti B e C1, l'allievo avrebbe la possibilità di chiedere il rimborso dell'imposta indebitamente versata all'Agenzia delle Entrate (entro il biennio), adendo di seguito la commissione tributaria a fronte del relativo rifiuto, ovvero, potrebbe addirittura rivolgere la richiesta di restituzione delle

somme corrisposte a titolo di i.v.a. direttamente all'autoscuola, con l'instaurazione di un giudizio dinanzi al giudice ordinario, , nella silente terzietà dell'Amministrazione Finanziaria che – nel frattempo – avrebbe già incassato quanto indebitamente versato dal consumatore finale del servizio.

A fronte delle considerazioni testé espresse, ciò che qui – piuttosto – si intende ribadire, è la pretesa di rispetto della legalità e della certezza del diritto, particolarmente garantita in ambito tributario dalle disposizioni contenute nello Statuto del Contribuente, redatte proprio al fine di tutelare lo stesso da arbitrarie azioni dell'Amministrazione Finanziaria.

CONCLUSIONI

Vogliamo, le competenti Autorità in indirizzo, preso atto

- della correttezza e veridicità di quanto sin qui esposto dalle sottoscritte associazioni;
- dell'inopportunità sociale e della ininfluenza economica derivanti dall'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate;
- della necessità di ribadire gerarchia istituzionale e competenza costituzionale nei processi di formazione ed approvazione delle leggi;
- dell'opportunità di preservare la giustizia tributaria e quella ordinaria da un evitabile carico di lavoro, finalizzato alla contestazione di importi complessivamente non apprezzabili nell'ottica del Bilancio dello Stato

in coerenza e continuità con l'apprezzata sensibilità già mostrata dall'Esecutivo e dal Parlamento in risposta alla Risoluzione AdE 79/E,

intervenire prontamente riaffermando in modo inequivoco la scelta discussa, valutata e sancita dal Legislatore nel senso di non riconoscere l'esenzione dall'IVA alle SOLE prestazioni didattiche rese dalle autoscuole per il conseguimento delle patenti di categoria B e C1.

Con Osservanza

Il Segretario Nazionale Autoscuole Unasca
Emilio Patella



Il Presidente Confarca
Paolo Colangelo

